



COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di Teramo)

Via Castello n.6

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 30-11-2021

Oggetto: Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020, articolo 11 bis del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre alle ore 18:30, presso la sala consiliare "Giovanni Paolo II", convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI BONAVENTURA DIEGO	P	Giansante Ennio	P
Di Gianvittorio Antonio	P	Di Furia Maria Pia	P
Taddei Mariagrazia	P	Di Colli Ezio	P
Recchiuti Leonardo	P	Di Crescenzo Lucia	A
Pellegrini Elio	P	Di Furia Daniele	P
Savini Micaela	P	Di Giovannantonio Maria Fatima	P
De Patre Angela	A		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal SEGRETARIO Signor BRIGNOLA VALERIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."

Tenuto conto che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, modificato dal comma 904 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016.

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Notaresco dell'esercizio 2020.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04.08.2021 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2020, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico.

Visti i bilanci dell'esercizio 2020 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale con oggetto "Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020, articolo 11 bis del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i".

Visto il parere dell'organo di revisione al bilancio consolidato 2020 del Comune di Notaresco.

Udita la relazione del Sindaco;

Udito l'intervento del Consigliere Di Furia, il quale ricorda che la liquidazione della società in house è una responsabilità del Comune e auspica che la liquidazione non produca altri debiti. Chiede infine in merito al volume dell'indebitamento ed alla cassa.

Interviene il Sindaco il quale ricorda che l'Ente ha efficientato negli anni le spese correnti e le spese di personale. Ricorda che l'indebitamento è inferiore a quello del 2017 e che la situazione degli incassi è notevolmente migliorata.

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

.....

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

.....".

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Con voti favorevoli n. 9, contrari 3 (Di Colli, Di Furia Daniele; Di Giovannantonio);

Delibera

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020 del Comune di Notaresco, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici comunali;

3) Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Di Colli, Di Furia Daniele; Di Giovannantonio), la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
RECCHIUTI GABRIELE Area UFFICIO FINANZIARIO

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRIGNOLA VALERIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì, 09-02-2022

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Maggitti Franco

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal 30-11-2021:

- ☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma art. 134 L.267/2000;

Lì, 30-11-2021

IL RESPONSABILE
F.to Maggitti Franco

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 30-11-2021

Il Responsabile dell'Area Sociale Amministrativa
(Annamaria De Luca)